

## Trasferimenti legge Gelmini solo per i ricercatori assunti

Ai ricercatori universitari a tempo determinato – di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 240/2010 (legge Gelmini) – è applicabile l'istituto della mobilità verso un altro ateneo statale o libero o telematico, sulla scorta delle norme che sono previste dal Dlgs 165/2001 per i pubblici dipendenti contrattualizzati, oppure i ricercatori possono comunque avvalersi dell'istituto del trasferimento a domanda verso un'altra università con vacanza organica senza che l'ateneo di partenza possa opporsi.

**D.L. - BELLUNO**

La risposta al quesito è negativa. Infatti, al caso di specie si applica l'articolo 29 comma 10 della legge 240/2010, che prevede: «La disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato». A sua volta il citato articolo 3 regola i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria. In definitiva, la procedura di trasferimento da un ateneo a un altro è consentita solo per i ricercatori a tempo indeterminato. Peraltro, la legge 147/2013 (articolo 1, comma 461) ha reintrodotto la possibilità, allo scopo di favorire la mobilità interuniversitaria, di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di soggetti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, ma a condizione che siano consenzienti anche gli atenei di appartenenza.